

## **DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITÀ N. 8935 DEL 17.4.2001**

**OGGETTO: Integrazione della modulistica ex D.M. 18.02.1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”.**

### **IL DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE**

VISTO il D.M. 18.02.1982 con il quale sono state stabilite le “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;

VISTA la legge regionale 30.11.1981, n. 66 “Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive”;

VISTA:

- la D.G.R. n. III/24108 del 22.12.1982 “disciplina per l’applicazione dell’art.8 della legge regionale 30.11.1981, n. 66 ‘Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive’ e del D.M. 18.02.1982 ‘Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica’ e in particolare il punto 8 dell’allegato n. 1 nel quale veniva stabilito che la successiva ristampa di dette schede e certificati, il cui utilizzo e le cui caratteristiche (stampa, formato e colore) sono vincolati per tutto il territorio regionale, provvederà le USSL sedi dei capoluoghi di provincia, le quali ne curerà anche la distribuzione ai centri pubblici ubicati nel territorio provinciale e ai privati in possesso dell’idoneità di cui al successivo punto 9)”;
- la dgr n. 14643 del 18.11.1986 “Nuova disciplina per l’accertamento della idoneità alla pratica di attività sportive”
- la dgr n. 49138 del 05.12.1989 “Modulistica ex D.M. 18.02.1982 ‘Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica’ per il rilascio dei certificati di idoneità specifica alla pratica di attività sportive” il cui allegato, ai punti 1, 2 e 3 viene introdotta su tutti i modelli una numerazione progressiva con l’indicazione della provincia e al punto 5 viene ribadito che la stampa della modulistica è competenza dell’USSL provinciale;

VISTA la legge regionale 11.07.1997 n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;

VISTA la legge regionale 10.08.1998 n. 15 “Istituzione della ASL di Valle Camonica Sebino. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11.07.1997 n. 31 norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;

CONSTATATO che, a fronte del nuovo assetto determinato dalle leggi sopraccitate il territorio delle Aziende Sanitarie Locali non coincide con gli ambiti provinciali e sono stati assegnati codici identificativi univoci;

RILEVATO che, dalle società sportive sono pervenute lamentele sulla non uniformità dello stampato “Richiesta di visita medico – sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica” che veniva fotocopiato in stesure differenti e pertanto si è ritenuto necessario predisporre un nuovo stampato, che potrà essere fotocopiato, così come risulta dall’allegato “1” che forma parte integrante del presente decreto che sostituisce l’allegato “4” della DGR n. 49138/89 sopraccitata, e che tali stampati dovranno essere integralmente compilati, timbrati e sottoscritti in originale dal Presidente della Società Sportiva richiedente;

RIBADITO che:

- i presidenti delle società sportive, per obbligo di legge, devono conservare sia i certificati di attività sportiva agonistica (gialli) sia le non idoneità sportive agonistiche (rosa) per 5 anni;
- le “Richieste di visita medico – sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica”, se presentate per un atleta che è già stato sottoposto a visita in anni precedenti anche per discipline differenti da quella praticata di cui si richiede la visita, dovranno essere accompagnate obbligatoriamente dal certificato in scadenza o scaduto;
- in caso di smarrimento di tale certificazione sia da parte dell’utenza sia da parte dei presidenti delle società sportive è d’obbligo la denuncia agli organi competenti, pertanto al posto della certificazione smarrita dovrà essere consegnata copia dell’atto di denuncia;
- nel caso in cui un atleta sia riconosciuto non idoneo definitivamente e/o sospeso il presidente della società sportiva non può richiedere nuova visita, presso altra struttura; nella prima ipotesi può sollecitare l’atleta a presentare ricorso alla Commissione Regionale d’Appello nei modi e nei tempi prestabiliti;
- nel caso in cui l’atleta presenti un certificato di idoneità sportiva per lo stesso tipo di sport, successivo ad una certificazione di non idoneità, il secondo certificato – privo di valore legale – non può essere accettato dalla Società Sportiva d’appartenenza che risulta essere civilmente e penalmente responsabile della validità della certificazione dei propri tesserati;

PRESO ATTO che a tutt’oggi le ASL provvedono alla stampa della modulistica che viene rimborsata dai centri di medicina dello sport provvisoriamente accreditati e idonei, al puro costo tipografico, prassi che comporta un notevole aggravio in termini di tempo e di spazio da parte dell’ASL;

RITENUTO opportuno di delegare la stampa e/o la riproduzione a computer, con l'obbligo delle caratteristiche (stampa, formato e colore) vincolanti per tutto il territorio regionale, alle strutture interessate autorizzate, solo per quanto attiene "Le schede di valutazione medico – sportiva per i praticanti gli sport di cui alla tabella" di tipo "A" (bianche) e "B" (azzurre) derogando all'applicazione del numero progressivo su di esse, ma provvedendo ad inserire, nel giudizio conclusivo, il numero del certificato rilasciato così come predisposto negli allegati "2" e "3" che formano parte integrante per presente decreto e che dovrà essere compilato dal medico specialista in medicina dello sport anche per la parte concernente l'anamnesi e firmato dai vari specialisti e dall'interessato per le parti di rispettiva competenza;

RITENUTO invece necessario mantenere la stampa dei "certificati di idoneità" (gialli) e di "non idoneità" (rossi), fermo restando le caratteristiche tipografiche, formato e colore, a carico delle ASL, le quali provvederanno alla loro stampa sostituendo il numero progressivo barrato con la provincia con il numero progressivo barrato con il codice istituzionale dell'ASL;

VISTI gli articoli 3 e 18 della l.r. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano competenze e poteri dei dirigenti;

VISTA la Dgr n. 156 del 28.06.2000 "Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento degli incarichi" aggiornata con Dgr n. VII/2764 del 22.12.2000;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18800 del 27.07.2000 "Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative nonché delle Strutture "Edilizia Sanitaria", "Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne", "Comunicazione ed Educazione Sanitaria";

#### D E C R E T A

1. di approvare gli stampati allegati "2" e "3" che formano parte integrante del presente provvedimento così come predisposti e di delegare la stampa e/o la riproduzione a computer sia della "Scheda di Valutazione medico – sportiva per i praticanti gli sport di cui alla tabella 'A' sia della "Scheda di Valutazione medico – sportiva per i praticanti gli sport di cui alla tabella 'B' ai servizi pubblici, ai centri provvisoriamente accreditati, ai centri riconosciuti idonei, agli specialisti in medicina dello sport operanti in studi medici privati autorizzati, con l'obbligo delle caratteristiche (stampa, formato e colore) vincolanti per tutto il territorio regionale fermo restando che le stesse dovranno essere compilate dal medico specialista in medicina dello sport anche per la parte concernente l'anamnesi e firmate dai vari specialisti e dall'interessato per le parti di rispettiva competenza;
2. Di derogare all'applicazione del numero progressivo su di esse, ma di obbligare ad inserire, nel giudizio conclusivo, il numero del certificato rilasciato;
3. di mantenere la stampa a carico delle ASL dei:
  - "certificati di idoneità" (gialli)
  - "non idoneità" (rossi)fermo restando le caratteristiche di stampa, formato e colore, per tutto il territorio regionale, e la sostituzione del numero progressivo barrato con la provincia (come è ora in vigore) con il numero progressivo barrato con il codice istituzionale dell'ASL.;
4. Di introdurre il nuovo stampato della "Richiesta di visita medico – sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica", così come risulta dall'allegato "1" che forma parte integrante del presente decreto, che sostituisce il modello l'allegato "4" della DGR n. 49138/89 richiamata in premessa e di autorizzare i presidenti delle società sportive richiedenti a fotocopiare lo stesso, fermo restando che sia integralmente compilato a macchina o con carattere stampatello, timbrato e sottoscritto in originale dal Presidente della Società Sportiva richiedente;
5. Di provvedere alla consegna dei "certificati di idoneità" (gialli) e di "non idoneità" (rossi) da parte dell'ASL alle strutture autorizzate, con il pagamento del puro costo tipografico presentando richiesta scritta del Direttore Sanitario della struttura autorizzata e agli specialisti in medicina dello sport operanti in studi medici privati autorizzati;
6. Di ribadire ai presidenti delle società sportive quanto in premessa richiamato;

Dr. Vittorio Carreri



ALLEGATO "1"

**Regione Lombardia**

Sanità

U.O. Prevenzione

A.S.L. Prov. \_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI VISITA MEDICO - SPORTIVA  
PER L'IDONEITA' ALLA PRATICA AGONISTICA**  
(D.M. Sanità 18.02.1982)

Data \_\_\_\_\_

La società sportiva \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale \_\_\_\_\_

e/o all'Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto \_\_\_\_\_

dal -- con codice n.   
data completa

chiede per il proprio atleta \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

abitante a \_\_\_\_\_

Via / Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Una visita medico – sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica dello sport

prima affiliazione

rinnovo (allegare ultimo certificato in originale in possesso dell'atleta)

Tessera sanitaria n.

Codice Fiscale n.

\_\_\_\_\_  
Firma del presidente e timbro della società

**N.B.:** La mancata o l'errata compilazione di uno dei dati richiesti e/o la mancata presentazione dell'ultimo certificato rende **Nulla** la richiesta.

Per prima affiliazione si intende la prima visita in assoluto dell'atleta richiesta per qualsiasi sport, tutte le successive anche per sport diversi sono da considerarsi rinnovi.

la richiesta deve essere compilata a macchina o con carattere stampatello, timbrata e firmata in originale.

La richiesta non può essere presentata prima di 30 gg. dalla scadenza del certificato precedente.

Il presidente della società **non può compilare più richieste di visita per lo stesso atleta nel corso degli 11 mesi successivi.**

